## TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

## SEZIONE PRIMA CIVILE

Procedimento Unitario n.62-1/22

II GD

Visto il ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art 67 ss. CCII formulata da ERRAMI MOHAMMED (CF: RRMMMM72T04Z330H) nato in MAROCCO (EE) il 04.12.1972 e residente in 30020 Marcon (VE) e la documentazione allegata;

rilevato che l'istante ha chiesto, oltre all'omologa del piano, che siano sospesi i procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del Piano, le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio sino alla conclusione del procedimento, tra cui la cessione del quinto dello stipendio in favore della società AGOS DUCATO SPA;

P.Q.M.

Visti gli artt.67 e ss. CCII

Dispone che la Domanda e la Relazione dell'O.C.C. siano pubblicati su apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione <u>a tutti i creditori</u> entro trenta giorni, a cura dell'O.C.C.;

dispone che l'O.C.C. avvisi i creditori che dovranno comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata presso cui eseguire le successive comunicazioni che, in difetto, saranno eseguite mediante deposito in Cancelleria;

avvisa i creditori che nei venti giorni successivi alla comunicazione dell'O.C.C. potranno presentare le loro osservazioni secondo quanto previsto dall'art. 70 CCII;

dispone che siano sospesi i procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la

fattibilità del Piano;

dispone che siano vietate le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore/consumatore

nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio del medesimo sino alla

conclusione del procedimento;

dispone che sia sospesa la cessione del quinto dello stipendio in favore della società AGOS DUCATO

SPA;

dispone che sia vietato il compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte del debitore se

non preventivamente autorizzati;

dispone che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma terzo dell'art.

70 C.C.I.I. l'O.C.C. sentito il debitore <u>riferisca al Giudice</u> e proponga le modifiche al Piano ritenute

necessarie.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione all'istante.

Venezia 29 dicembre 2022

Il GD Dott.ssa Sara Pitinari